

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1958

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1958, n. 918 concernente la proroga delle disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, relative alla riduzione dell'imposta erariale sui consumi dell'energia elettrica effettuati nell'Italia meridionale ed insulare.

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, si stabilì, all'articolo 3, che per le località indicate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 — contenente provvidenze a favore dell'Italia meridionale ed insulare — le aliquote d'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica e le misure massime dei canoni annui per la stessa energia erano ridotte alla metà per la durata di 10 anni, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Tale disposizione, nel quadro generale dei provvedimenti diretti allo sviluppo economico e sociale dell'Italia del sud e delle isole, ebbe lo scopo di favorire il processo d'industrializzazione di quelle regioni e la loro economia agricola e di consentire agli utenti di acquistare a più basso prezzo l'energia elettrica impiegata in qualsiasi uso.

Attualmente la riduzione è applicata, oltre che nei territori previsti dal sopraccennato decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, anche in quelli indicati in successivi provvedimenti e da ultimo ed in ricapitolazione negli articoli 1 e 2 della legge 19 marzo 1955, n. 105, e precisamente nei territori: delle regioni Abruzzo e Molise, Campania, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna; delle provincie di Latina e Frosinone; dell'Isola d'Elba, dei comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale: dei comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonché dei comuni della provincia di Roma, compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina.

Ora, col 6 ottobre prossimo venturo, verrà a decadere la sopraccennata agevolanza fiscale ed, in conseguenza, anche nelle menzionate località dovrebbero essere applicate le aliquote intere dell'imposta sui consumi di energia elettrica.

Senonchè è da rilevare che le finalità perseguite dalle varie disposizioni riguardanti

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Mezzogiorno non sono state del tutto conseguite — nonostante che il processo d'industrializzazione abbia compiuto notevoli progressi, con molto beneficio anche al tenore di vita di quelle popolazioni — tanto è vero che la legge 29 luglio 1957, n. 634, ha prorogato al 30 giugno 1965 la durata della attività della Cassa per il Mezzogiorno e talune agevolazioni fiscali, concedendo altre provvidenze intese ad accelerare e completare l'opera di risollevarimento del Sud e delle isole.

Sembra, perciò, opportuno, anche per uniformarsi alle norme contenute nella predetta legge 29 luglio 1957, n. 634, di prorogare la

particolare agevolazione fiscale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199.

Tale proroga, peraltro, si ritiene possa essere limitata, per ora, a 5 anni, in attesa dell'esito degli studi in corso per la unificazione delle tariffe per l'energia elettrica.

In tal senso è stato redatto l'unito provvedimento, a cui, stante l'imminente scadenza delle disposizioni dell'articolo 3 del sopracennato decreto-legge 6 ottobre 1948, numero 1199, si è dovuto dare la forma del decreto-legge.

Di esso si chiede ora la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico*

È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1958, n. 918, concernente la proroga delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, relative alle riduzioni dell'imposta erariale sui consumi di energia elettrica effettuati nell'Italia meridionale ed insulare.

ALLEGATO

*Decreto-legge 24 settembre 1958, n. 918, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 233 del 26 settembre 1958.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, che apportò modificazioni alla imposta sul consumo dell'energia elettrica;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 19 marzo 1955, n. 105;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

## DECRETA :

## Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono prorogate di cinque anni a decorrere dal 6 ottobre 1958 e si applicano alle regioni, alle provincie ed ai comuni indicati negli articoli 1 e 2 della legge 19 marzo 1955, n. 105.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1958.

GRONCHI

FANFANI - PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.